

SENT. N. [REDACTED]
R.G. [REDACTED]
CRON. [REDACTED]
REP. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. [REDACTED], ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo generali degli affari contenziosi dell'anno [REDACTED] vertente

TRA

[REDACTED], nata a Napoli il [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente in Napoli-Barra, alla via [REDACTED], elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Croce Rossa in Arenella n. 4, presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Piscitelli, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

S.P.A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla [REDACTED], presso lo studio degli avv. ti [REDACTED] ed [REDACTED], dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

[REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, la s.p.a. Telecom Italia, in persona del legale rappresentante p.t., esponendo: che l'istante era titolare di un contratto del servizio di telefonia fissa con la Telecom Italia s.p.a.; che l'istante non avendo più interessato a fruire del servizio, dapprima a mezzo call center e successivamente a mezzo fax e a mezzo raccomandata a/r, provvedeva a manifestare la volontà di disdetta del servizio sull'utenza telefonica fissa n. [REDACTED]; che nonostante tale chiara manifestazione di volontà, la Telecom inviava all'istante una richiesta di pagamento di € 246,90 per il mancato pagamento di alcune fatture, mai pervenute, emesse dal mese di luglio 2015 ad ottobre 2015; che l'istante inviava p.o.c. di reclamo senza ricevere alcun riscontro; che in seguito perveniva all'attrice ulteriore sollecito di pagamento dell'11.02.2016 con cui veniva richiesto importo di € 257,09 per le presunte fatture da

Luglio 2015 a febbraio 2016. Tanto esposto l'istante chiedeva accertare e dichiarare non dovuto l'importo richiesto dalla Telecom Italia s.p.a. e la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non quantificato in € 500, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari di giudizio.

Si costituiva la Telecom Italia s.p.a. la quale deduceva la decadenza dell'azione e chiedeva il rigetto della domanda vinte le spese di lite.

Preliminarmente, osserva il giudicante che il tentativo di conciliazione pur promosso non ha avuto esito (cfr. Formulario UG al Corecom Campania del 16 marzo 2016, in atti).

La legittimazione attiva di [REDACTED] e quella passiva della s.p.a. Telecom Italia risultano provate (v. fatture e documenti in atti).

Dal quadro probatorio emergente dall'istruttoria processuale svolta, rimane accertato il fatto storico, secondo la prospettazione del libello introduttivo.

Invero, in modo univoco, dalla documentazione agli atti è risultato che l'istante provvedeva alla richiesta di disattivazione della linea telefonica n. [REDACTED] inviata con raccomandata a/r n. [REDACTED] del 23 maggio 2015 e a mezzo fax del 2 giugno 2015 alla Telecom Italia s.p.a. La Telecom Italia s.p.a. inviava all'istante in data 25 dicembre 2015, comunicazione di recupero credito dell'importo di € 246,91. L'istante provvedeva ad inviare a mezzo fax in cui comunicava nuovamente di aver richiesto la cessazione del contratto. La Telecom Italia s.p.a. in data 11 febbraio 2016 inviava all'istante nuova comunicazione di recupero credito dell'importo di € 257,09 per fatture non saldate.

Va poi rilevato che da parte convenuta, non è stata fornita alcuna prova su modalità dei fatti di causa diverse da quelle descritte e pertanto, i fatti di causa debbono essere dichiarati accertati secondo la prospettazione di parte attorea.

Pertanto il giudicante accoglie la domanda proposta e dichiara non dovuto il pagamento di € 257,09 alla Telecom Italia s.p.a. Condanna, altresì, la Telecom Italia s.p.a. in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. al pagamento in favore di [REDACTED], della somma di € 250,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. [REDACTED] definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuto il pagamento della somma di € 257,09 alla s.p.a. Telecom Italia;

2) condanna la Telecom Italia s.p.a. al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 250;

3) condanna la s.p.a. Telecom Italia al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antifisatario, che liquida in complessivi [REDACTED] di cui [REDACTED] per spese ed [REDACTED] per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli-Barra, il 21 luglio 2016.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[REDACTED]

GIUDICE DI PACE DI BARRA

Depositato in Cancelleria

25 AGO 2016

REPO

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE

[REDACTED]

Avv. Pier Luigi Piscitelli - Napoli - www.studiolegalepiscitelli-napoli.com